



COMUNE DI PALMI

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

(Approvato con Delibera del C.C. n°110 del 15.12.2016)

INDICE

- ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI;
- ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO;
- ART. 3 - ESCLUSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO;
- ART. 4 - DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI;
- ART. 5 - TIPOLOGIE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO;
- ART. 6 - ISTRUZIONE DELLE DOMANDE ED ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI;
- ART. 7 - PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE PER ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO;
- ART. 8 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SPORT;
- ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E RENDICONTAZIONE;
- ART. 9 - ALTRE TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE DEL COMUNE
- ART. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E RENDICONTAZIONE
- ART. 11 - AMMONTARE MASSIMO DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA;
- ART. 12 - CASI DI DECADENZA DEL FINANZIAMENTO STANZIATO;
- ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI ATTIVITA' DA PARTE DEL COMUNE;
- ART. 14 - MODULISTICA E NORME SULLA TRASPARENZA;
- ART. 15 - PREROGATIVE DEL COMUNE;
- ART. 16 - OBBLIGHI PER I BENEFICIARI;
- ART. 17 - ALBO DEI BENEFICIARI;
- ART. 18 - DIVIETI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- ART. 19 - NORMA TRANSITORIA ED ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO;
- ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Palmi, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto della normativa di riferimento di seguito citata:
 - art. 12 della Legge 241/90 e s.m.i., come disciplinato dal D.P.R. 7 aprile 2000 n°118;
 - D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
 - D.L. n°78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n°122;
 - Artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n°136;
 - D.P.R. 633/70 e s.m.i.;assicurando il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate e la trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione della Lg. 190/2012 del D.L. n°33 2013 ;
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune;
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette, deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
4. Il presente Regolamento ha come destinatari Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati che operano senza finalità di lucro nel Comune di Palmi e che siano legalmente costituiti, in una delle forme previste dalla legge, nonché iscritti all'anagrafe tributaria ed in una delle Sezioni dell'Albo Comunale.

ART. 2 SETTORI DI INTERVENTO

1. I finanziamenti concessi possono riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all'Amministrazione Comunale e che, quindi, si svolgano all'interno del territorio comunale o che, per le finalità di interesse generale perseguite, riguardino iniziative di interesse nazionale. Gli interventi di cui al presente regolamento devono riguardare la tutela di interessi sociali, culturali, sportivi, morali e religiosi, nonché quelli connessi allo sviluppo di attività che assolvano a finalità di pubblica utilità;
2. Gli interventi di finanziamento dovranno essere effettuati nei confronti di istituzioni che operino senza fini di lucro;
3. I campi di intervento più specifici sono:
 - A) Attività nel settore della Cultura e della Pubblica Istruzione :
 - la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio palmese, perseguibile anche attraverso attività di studio e ricerca sulle testimonianze del passato;
 - l'allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
 - lo sviluppo di attività culturali che possono porsi come fattore di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;
 - la conservazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici e culturali cittadini;
 - lo studio, le ricerche e la promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.
 - le attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;

- gli incontri, i convegni, i dibattiti, le mostre e le pubblicazioni su argomenti di interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- le attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;
- le iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.

B) Attività nel Settore Sportivo e tempo libero

- attività nell'ambito dell'educazione dei giovani con l'avviamento agli sports di base;
- attività a favore della pratica sportiva da parte di adulti ed anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, ma anche nazionale e internazionale, che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico-economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine.

C) Attività nel Settore Turistico e dello Spettacolo

- il mantenimento e la promozione delle tradizioni e del folclore cittadino;
- la salvaguardia dei valori artistici e artigianali locali;
- la preparazione, la propaganda e lo svolgimento delle manifestazioni tradizionali del Comune di Palmi;
- il sostegno per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;
- organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni a carattere locale, nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo congressuale, attività trainante nelle attività turistiche cittadine;
- accoglienza e soggiorno dei turisti, offrendo ai visitatori italiani e stranieri strutture e servizi da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3

ESCLUSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento:
 - A) le quote associative a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni a cui il Comune di Palmi partecipa a norma dei relativi statuti;
 - B) i contributi ordinari ad Enti, Istituzioni, Fondazioni specificatamente già determinati in bilancio con appositi capitoli di spesa.
 - C) la concessione di contributi, liberalità una tantum e sovvenzioni per le attività non previste dal presente regolamento, concessi a persone, nuclei familiari, parrocchie, associazioni di volontariato, nonché associazioni che si occupano di sanità, servizi sociali ed ambiente, che sono regolamentati a parte;

ART. 4

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

1. Le provvidenze o sovvenzioni possono essere erogate a favore delle Istituzioni di cui all'art. 1 comma 4, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - A) la costituzione dell'Associazione, Fondazione, Comitato, ecc., deve risultare da atto approvato e registrato all'agenzia delle entrate, almeno sei mesi prima della richiesta di finanziamento e deve, altresì essere iscritta in una delle apposite Sezioni dell'Albo comunale da almeno sei mesi;
 - B) perseguano per statuto, attraverso le attività per cui richiedono il contributo, finalità di interesse generale ricadenti nelle tipologie indicate all'art. 2 del presente regolamento comunale;
 - C) presentino specifica e dettagliata domanda di finanziamento corredata da apposita relazione sull'attività da realizzare e relativo preventivo analitico dei costi da sostenere e delle entrate previste a vario titolo;

- D) dichiarino di non aver presentato per la medesima iniziativa, analoga richiesta di contributo, ovvero non abbiano già usufruito per l'anno in corso di alcuna provvidenza annuale o straordinaria per la medesima attività, da parte del Comune di Palmi ;
- E) dichiarino se ed a quali Enti (Provincia/Città Metropolitana, Regione, Ministero) è stata inoltrata domanda di finanziamento per la medesima iniziativa, indicando l'ammontare delle provvidenze economiche già ottenute;
- F) accettino il divieto di cumulo tra contributi annuali e straordinari per la medesima iniziativa - forme tra di loro alternative ed incompatibili - e si impegnino a non richiedere al Comune di Palmi più di un contributo per la medesima iniziativa;
- G) rendano note eventuali altre fonti di finanziamento pubbliche e private quali ad esempio sponsorizzazioni e partecipazioni;
- H) dichiarino di sottoporsi in qualsiasi momento al controllo dell'Ente sull'utilizzo e la destinazione dei finanziamenti percepiti e di conformarsi alle disposizioni sulla presentazione del conto consuntivo e della documentazione finale a pena di decadenza dal beneficio.

ART. 5

TIPOLOGIE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

1. Le istanze possono essere presentate per richiedere la concessione di un intervento economico/ finanziario del Comune quale concorso:
 - A) per l'effettuazione dell'attività ordinaria annuale;**
 - B) per la realizzazione di una iniziativa singola o comunque per attività di breve durata.**
2. Le istanze di finanziamento per le attività annuali devono essere presentate entro il termine stabilito dall'Avviso Pubblico con il quale si dà notizia dell'assegnazione di contributi per lo svolgimento di attività annuali, per le quali il Comune destina dei contributi a sostegno delle Istituzioni, che nell'anno precedente hanno operato nei diversi settori della cultura, dello sport, delle attività religiose, ecc.; le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista di volta in volta dall'Avviso Pubblico;
3. Le istanze di finanziamento finalizzate alla realizzazione di una singola iniziativa o comunque alla realizzazione di attività di breve durata, devono essere, invece, presentate **almeno 45 (quarantacinque) giorni prima** dello svolgimento della manifestazione o dell'evento di che trattasi, a pena di rigetto della domanda;
4. Le domande per finanziamento di attività annuale devono essere le domande per il finanziamento di singole iniziative devono essere redatte su carta intestata dell'Istituzione richiedente, osservando le modalità previste all'art. 4 del presente regolamento; Le domande di finanziamento di qualsiasi tipologia, possono essere trasmesse brevi manu o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo istituzionale: protocollo.palmi@asmepec.it ;
5. Le domande dovranno contenere, oltre ai requisiti previsti dall'art. 4, anche i seguenti dati, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati anagrafici e fiscali dell'Istituzione richiedente, i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante, la dichiarazione di iscrizione all'Albo comunale;
 - b) una dettagliata relazione sull'attività per la quale si richiede il contributo del Comune, con l'indicazione del relativo programma e delle date di realizzazione;
 - c) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali viene accordato;
 - d) tutti gli altri dati e dichiarazioni previste dall'art. 4 del presente regolamento.

ART. 6

ISTRUZIONE DELLE DOMANDE ED ESITO DEL PROCEDIMENTO DI

ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Nel caso di assegnazione di contributi annuali a seguito della pubblicazione di un avviso, il Settore competente per materia, a fronte delle domande di finanziamento pervenute, predispone un elenco delle domande che contengono i requisiti per essere ammesse al finanziamento ed il Responsabile del Settore, in base ai criteri previsti dal bando assegnerà il relativo punteggio. Tenuto conto delle disponibilità di Bilancio ed in base al punteggio riportato, sarà stabilito l'ammontare del contributo.
2. Nel caso di assegnazione di contributi per singole attività e/o per iniziative di breve durata (programma di carnevale, programma estivo, programma natalizio), le domande pervenute entro il termine dei 45 giorni precedenti alle iniziative stesse, saranno esaminate dal Settore comunale competente per materia e sarà predisposto un elenco delle domande ammesse al finanziamento, tenendo conto dei criteri indicati al successivo art. 7;
3. Il finanziamento sarà quantificato a conclusione della iniziativa, tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 7, nonché delle disponibilità di bilancio e comunque, non potrà in ogni caso essere superiore al 70% delle spese regolarmente rendicontate, considerando anche le eventuali entrate, a vario titolo, realizzate dall'Istituzione organizzatrice.

ART. 7

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE PER ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO

1. Si terrà conto per l'assegnazione del punteggio alle domande di contributo per attività nel settore Cultura, Turismo e Spettacolo, dei seguenti criteri oggettivi:
 - A) Costituzione dell'Associazione mediante Atto pubblico notarile: 1 punto;
 - B) Vigenza dell'Istituzione, rilevabile dal certificato dell'Anagrafe tributaria, fino a tre anni: 1 punto; da tre a dieci: 2 punti; da dieci anni in su 3 punti;
 - C) Presentazione della relazione delle attività similari, svolte negli ultimi 3 anni: 1 punto;
 - D) Nel caso di realizzazione di spettacoli (teatrali, musicali, ecc), considerando il numero degli artisti coinvolti, fino a cinque artisti: 1 punto; fino a dieci: 2 punti; da dieci in su: 3 punti;
 - E) Professionalità degli artisti coinvolti negli spettacoli, tenuto conto dell'iscrizione all'Enpals, documentata con presentazione del certificato di agibilità Enpals: 3 punti complessivi;
 - F) Titoli specialistici (Diploma Conservatorio, Laurea DAMS, Diploma Accademie teatrali, musicali e/o titoli equipollenti) di cui siano in possesso gli artisti coinvolti negli spettacoli: 1 punto complessivo;
 - G) Nel caso di realizzazione di eventi di vario genere (sfilate, kermesse, raduni, ecc.) sarà considerato il numero delle organizzazioni (bande musicali, gruppi costituiti in Associazione, Scuole, ecc.) partecipanti all'evento. Fino a tre: 1 punto; da tre a dieci: 2 punti; oltre dieci: 3 punti;
 - H) Storizzazione dell'evento, frequenza dello svolgimento dell'iniziativa per più edizioni, sarà assegnato il seguente punteggio, per iniziative realizzate ininterrottamente negli ultimi 3 anni: 1 punto; per iniziative realizzate ininterrottamente negli ultimi 5 anni: 2 punti; per iniziative realizzate ininterrottamente negli ultimi 10 anni: 3 punti;
 - I) Eventuali affiliazioni dell'Istituzione richiedente, a Federazioni nazionali di settore: 2 punti;
 - J) Valutazione discrezionale della qualità dell'evento, in base alla ricaduta dello stesso sul territorio in termini di partecipazione della cittadinanza: da zero a 3 punti.

ART. 8

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SPORT

1. Si terrà conto per l'assegnazione del punteggio alle domande di contributo per attività nel settore dello Sport, dei seguenti criteri oggettivi:
 - A) Presentazione della relazione delle attività svolte nell'anno precedente: 1 punto;
 - B) Partecipazione ai campionati: un campionato: 1 punto; due campionati: 2 punti; tre campionati: 3 punti; più di tre campionati: 5 punti;
 - C) Numero atleti tesserati: fino a trenta: 1 punto; da trentuno a cinquanta: 2 punti; da cinquantuno a cento: 3 punti; superiore a cento: 5 punti;
 - D) Situazione contabile risultante dal Rendiconto annuale dell'anno precedente: disavanzo fino a mille euro: 1 punto; disavanzo da mille euro a tre mila euro: 2 punti; disavanzo da tremila a cinquemila euro: 3 punti; disavanzo superiore a cinquemila euro 4 punti.

ART. 9

ALTRE TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE DEL COMUNE

1. L'assegnazione di un contributo economico è una delle modalità di collaborazione da parte dell'Ente con le Istituzioni private, che organizzano iniziative ed eventi, le quali possono avvalersi anche di altre forme di collaborazione concesse dal Comune, per come di seguito elencato:
 - a) **Concessione in uso gratuito di locali invece del contributo economico;**
 - b) **Concessione dell'utilizzo di strutture ed attrezzature (palco modulare, tribuna modulare, sedie);**
 - c) **Fornitura di energia elettrica;**
 - d) **Pagamento degli oneri SIAE.**
2. L'assegnazione di un contributo in denaro esclude ogni qualsiasi altra forma di partecipazione da parte del Comune per la realizzazione di iniziative ed eventi, che sono di conseguenza a totale carico dell'Istituzione privata destinataria del contributo economico.

ART. 10

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E RENDICONTAZIONE

1. I contributi economici in denaro possono essere erogati alle Istituzioni beneficiarie solo previo rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; pertanto se trattasi di erogazione di un contributo annuale, la rendicontazione delle spese deve essere allegata alla domanda di contributo prevista dall'Avviso Pubblico; se invece trattasi di contributo per singola iniziativa, ovvero, per attività di breve periodo, il contributo potrà essere erogato solo a conclusione della manifestazione e previo presentazione della rendicontazione con le modalità di seguito indicate;
2. La Rendicontazione delle spese deve rispettare le previsioni di spesa a suo tempo comunicate in allegato alla domanda di concessione del contributo;
3. Sarà ammissibile uno scostamento massimo del 20 % fra preventivo e consuntivo. Uno scostamento superiore al 20 % dovuto a diminuzione delle spese programmate determinerà una riduzione del contributo di misura analoga al complessivo scostamento, al netto della percentuale di tolleranza del 20 %. Uno scostamento superiore alle spese programmate non determina in nessun caso un aumento del contributo assegnato;
4. La Rendicontazione completa delle pezze giustificative di spesa e del prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite, deve essere presentata da ciascuna Istituzione:
 - nel rispetto del termine stabilito dall'Avviso Pubblico, quando si tratta di erogazione di contributi annuali;
 - **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di conclusione dell'evento, della manifestazione e/o del programma temporaneo di attività, quando si tratta di finanziamento per singoli eventi, manifestazioni e/o programmi temporanei di attività;

5. la rendicontazione deve essere presentata nei termini previsti al superiore punto n° 4 del presente articolo, da ciascuna Istituzione beneficiaria, a pena della revoca del contributo stanziato, previo adozione di apposito provvedimento motivato, da parte del Responsabile del Procedimento;
6. Per pezza giustificativa di spesa si intende solo ed esclusivamente, la **documentazione fiscalmente idonea**, ai sensi della normativa fiscale vigente, esclusivamente intestata all'Istituzione destinataria del contributo economico, secondo l'elenco di seguito riportato:
 - **fattura commerciale** (che in caso di forniture di beni dev'essere accompagnata dal d.d.t. - documento di trasporto; ciascuna fattura dev'essere quietanzata dal fornitore e nel caso in cui fosse di importo superiore alla soglia prevista per i pagamenti in contanti, dev'essere accompagnata dalla copia del bonifico e/o dell'estratto conto bancario dell'Istituzione, da cui risulta l'avvenuto pagamento mediante conto corrente dedicato di cui alla Lg. n°136/2010 e s.m.i. ;
 - **ricevuta fiscale**;
 - **scontrino parlante**, che è lo scontrino dove viene riportato l'elenco dettagliato degli acquisti effettuati, nonché il codice fiscale dell'acquirente (che dev'essere quello dell'Istituzione che presenta il rendiconto ai fini del ricevimento del contributo da parte del Comune);
 - **altre ricevute consentite dalla normativa fiscale** (ricevute per "rimborso spese a piè di lista"; ricevute per compensi di prestazione occasionale, solo se accompagnate dalla ricevuta del pagamento della ritenuta d'acconto versata dal sostituto d'imposta).

ART. 11

AMMONTARE MASSIMO DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1. La partecipazione finanziaria del Comune di Palmi, nel caso di collaborazione nella realizzazione di un evento, manifestazione e/o programma temporaneo di iniziative, allorché è effettuata nella formula della concessione di "**contributo a parziale copertura delle spese effettuate**" dalle istituzioni promotrici ed organizzatrici dell'evento, della manifestazione e/o del programma temporaneo di iniziative, non può superare la soglia del 70% (settanta per cento) delle spese sostenute e rendicontate, tenendo conto anche delle entrate a vario titolo realizzate dall'Istituzione che ha organizzato l'evento, la manifestazione e/o il programma temporaneo di iniziative;
2. Il Rendiconto presentato dalle Istituzioni beneficiarie di un contributo, deve contenere oltre al prospetto riepilogativo delle spese, anche il prospetto delle entrate a vario titolo realizzate; il contributo comunale erogato dal Comune di Palmi sarà commisurato alla soglia massima del 70% del disavanzo eventualmente risultante.

ART. 12

CASI DI DECADENZA DEL FINANZIAMENTO STANZIATO

1. Le Istituzioni assegnatarie delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - A) Non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale il contributo era stato assegnata;
 - B) Non venga presentata la Rendicontazione con le modalità e nel termine stabilito dal presente Regolamento;
 - C) Siano intervenute sostanziali modifiche del programma realizzato da parte dell'Istituzione, non concordate con il Comune di Palmi;
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale, anche per incompleta realizzazione delle attività per cause di forza maggiore (es: condizioni meteorologiche avverse), comporta la rideterminazione dell'assegnazione secondo criteri di coerenza e congruità delle spese sostenute;

- 3 Non possono presentare istanza di concessione di sovvenzione o contributo le Istituzioni che abbiano subito la revoca del contributo nei due anni precedenti quello dell'attività di riferimento.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI ATTIVITA' DA PARTE DEL COMUNE

1. Nel caso in cui è direttamente il Comune di Palmi ad organizzare un evento, una manifestazione e/o un Programma temporaneo di attività, avvalendosi della collaborazione di una o più Istituzioni, per la fase concreta della realizzazione, in tale fattispecie, qualora risulti da apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo dell'Ente è possibile che il Comune assuma direttamente tutte le spese connesse alla realizzazione dell'evento, manifestazione e/o programma di che trattasi; in tal caso la collaborazione resa al Comune da parte delle Istituzioni collaboratrici, prevede il rimborso totale di tutte le spese sostenute in nome e per conto del Comune di Palmi, che devono essere rendicontate con le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento e che saranno conteggiate sempre al netto delle entrate a vario titolo realizzate;
2. A seguito della esecutività della delibera che prevede l'organizzazione di una iniziativa finanziata interamente dal Comune e realizzata mediante apposita convenzione, con una o più Istituzioni collaboratrici, è possibile che queste ultime inoltrare richiesta al Responsabile del Procedimento, tendente ad ottenere un'anticipazione non superiore al 50% della somma stanziata dalla Giunta Comunale per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, a patto che sia fornita idonea garanzia al Comune di Palmi da parte dell'Istituzione beneficiaria del contributo, la quale dovrà sottoscrivere idonea polizza fideiussoria, rilasciata da un'agenzia abilitata alla concessione del credito o da un Istituto bancario; non è ammessa la presentazione di assegni bancari a garanzia;
3. La richiesta di anticipazione sarà valutata dal Responsabile del Procedimento che, tenuto conto anche della disponibilità finanziaria si pronuncerà in merito, operando secondo criteri prudenziali; la concessione durante l'anno, di un'anticipazione nei confronti di una Istituzione non è vincolante per l'accoglimento delle successive richieste pervenute all'Ente.

ART. 14

MODULISTICA E NORME SULLA TRASPARENZA

1. A cura dei Settori comunali sarà predisposta, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, la modulistica relativa alla presentazione delle domande di concessione dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di renderne agevole il reperimento.
2. I moduli di richiesta dovranno prevedere l'inoltro al Settore di competenza (Area Cultura, Area Turismo-Sport-Spettacolo, ecc.) con la specificazione dell'ambito di attività settoriali a cui si riferiscono;
3. Ai sensi e per gli effetti del disposto del D.L. n° 33/2013 vengono pubblicati nella Sezione Amministrazione Aperta tutti i provvedimenti di Concessione di contributi e finanziamenti con l'indicazione degli importi percepiti da ciascun beneficiario e con l'indicazione del numero di codice fiscale.

ART. 15

PREROGATIVE DEL COMUNE

1. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti;

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione;
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari ad eccezione dei casi di organizzazione diretta delle iniziative di cui all'art. 12 del presente regolamento, che deve risultare da apposita delibera di Giunta comunale.
4. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso;
5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca nei limiti predetti.

ART. 16 OBBLIGHI PER I BENEFICIARI

1. Le Istituzioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività, sono tenute a far risultare dagli atti con i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che le stesse sono realizzate con il concorso del Comune;
2. Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale;
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso;
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 17 ALBO DEI BENEFICIARI

1. L'albo comunale dei soggetti beneficiari dei contributi, già istituito, ai sensi dell'art.22 della legge 412/1991, di cui possono fare parte tutte le Istituzioni che operano nei settori di attività indicati all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, viene aggiornato annualmente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, tenendo conto di tutte le domande di nuova iscrizione, nonché delle comunicazioni di cessazione delle attività delle Istituzioni precedentemente iscritte;
2. Tutti i provvedimenti di concessione di finanziamenti e contributi vengono pubblicati nella sezione Amministrazione Aperta ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013.

ART. 18 DIVIETI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

1. In applicazione dell'art. 95 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, nei 45 giorni precedenti la data fissata per le elezioni e fino al termine delle operazioni relative alle consultazioni

elettorali, è fatto divieto di concessioni, sovvenzioni ed elargizioni, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causale in favore di singoli cittadini e di Istituzioni pubbliche e privati.

ART. 19

NORMA TRANSITORIA ED ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO

1. Per l'anno 2016, per i procedimenti di concessione di finanziamenti a soggetti pubblici ed enti privati in itinere, si applicano le regole previste dal precedente regolamento approvato con delibera del C.P. n° 84 del 30.05.2007, in deroga alle modalità ed ai termini fissati dal presente regolamento;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”* approvato con deliberazione del C.P. n°84 del 30.05.2007 .

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di legge, una volta decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.